

Edizione di martedì 12 Gennaio 2021

CASI OPERATIVI

[Quale tassazione per il Tfr in ambito internazionale?](#)

di EVOLUTION

AGEVOLAZIONI

[Investimenti in beni strumentali: luci e ombre della nuova disciplina](#)

di Debora Reverberi

IVA

[Legge di bilancio 2021: le novità Iva](#)

di Roberto Curcu

AGEVOLAZIONI

[Legge di bilancio 2021: modifiche al regime degli impatriati](#)

di Stefano Rossetti

IVA

[Le modifiche al credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale](#)

di Clara Pollet, Simone Dimitri

CASI OPERATIVI

Quale tassazione per il Tfr in ambito internazionale?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

TEMI EMERGENTI DI FISCALITÀ INTERNAZIONALE A INIZIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Si chiede come debba essere tassato il Tfr maturato in ambito internazionale in capo ad un soggetto fiscalmente residente all'estero ma pagato da un datore di lavoro italiano.

Come noto, le persone fisiche sono tassate in base a due distinti criteri a seconda che siano fiscalmente residenti in Italia o all'estero.

I contribuenti fiscalmente residenti in Italia sono ivi tassati sui redditi ovunque prodotti (c.d. *worldwide principle*). I soggetti non residenti sono tassati in Italia esclusivamente sui redditi prodotti secondo il principio di territorialità.

L'elenco dei redditi che si considerano prodotti in Italia dai non residenti è contenuto articolo 23 Tuir.

Nello specifico, l'articolo 23, comma 1, lett. c), considera prodotti nel territorio dello Stato anche:

“i redditi di lavoro dipendente prestato nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 50”.

[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)



AGEVOLAZIONI

Investimenti in beni strumentali: luci e ombre della nuova disciplina

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la pubblicazione in GU n. 322 del 30.12.2020 della L. 178/2020 (c.d. Legge di Bilancio 2021) è entrata in vigore, **con effetto retroattivo agli investimenti effettuati dal 16.11.2020, l'estensione potenziata del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali.**

I commi dal [1051](#) al [1063](#) dell'**articolo 1 L. 178/2020** delineano infatti una **disciplina agevolativa innovata**, che eredita i tratti principali della previgente normativa dell'**articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019** (c.d. Legge di Bilancio 2020) ma ne emerge **rafforzata sotto molteplici aspetti**.

L'ambito applicativo temporale dell'attuale credito d'imposta riguarda gli investimenti **effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.06.2023 in caso di valida prenotazione del bene entro il 31.12.2022** (ordine accettato dal venditore e versamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione del bene).

Le principali novità del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali possono essere così sintetizzate:

- **ampliamento dell'ambito applicativo oggettivo, con estensione agli investimenti in beni immateriali ordinari (*software*, sistemi e *system integration*, piattaforme e applicazioni **non 4.0** ovvero non inclusi nell'allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017);**
- **potenziamento delle aliquote di credito d'imposta** fino al 31.12.2021 con un *décalage* nel 2022;
- **previsione di un'aliquota potenziata per beni materiali e immateriali destinati dall'impresa alla realizzazione di forme di lavoro agile**, ai sensi [dell'articolo 18 L. 81/2017](#);
- **innalzamento dei massimali di spesa ammissibili;**

- **accorciamento generalizzato del periodo di fruizione dell'agevolazione** (da 5 a 3 anni);
- **ulteriore compressione del periodo di fruizione (in unica soluzione)** per investimenti in beni materiali e immateriali ordinari effettuati da **soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro**;
- **anticipazione del momento di fruizione** del credito d'imposta dall'anno di entrata in funzione per beni ordinari e di interconnessione per beni 4.0;
- **introduzione dell'onere di asseverazione della perizia tecnica** per beni 4.0 di costo unitario superiore a 300.000 euro;
- **modifica della dicitura** che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere: **“bene agevolabile ai sensi dell'articolo 1, comma da 1054 a 1058, Legge 178/2020”**.

Nell'ambito di una disciplina innovata complessivamente favorevole ai beneficiari restano tuttavia alcuni rilevanti **aspetti su cui si auspicano chiarimenti** nel silenzio di Legge.

Termine ultimo di prenotazione della normativa previgente

La Legge di Bilancio 2021 risulta carente di un espresso regime transitorio volto ad evitare sovrapposizioni tra la nuova normativa e quella previgente *ex L. 160/2019*.

L'[articolo 1, comma 185, L. 160/2019](#) prevede come **termine ultimo delle prenotazioni il 31.12.2020**, con applicazione del **credito d'imposta beni strumentali ex Legge di Bilancio 2020** agli investimenti effettuati entro il 30.06.2021 in relazione ai quali risulti accettato l'ordine e versati acconti in misura almeno pari al 20% entro fine 2020.

Tuttavia, in virtù della **decorrenza anticipata della nuova disciplina al 16.11.2020** potrebbe **sorgere il dubbio che il termine ultimo di prenotazione della normativa previgente sia il 15.11.2020**, in quanto ultimo giorno antecedente l'entrata in vigore della nuova normativa.

Massimale di spesa per beni immateriali 4.0

La formulazione del [comma 1058](#) dell'**articolo 1 L. 178/2020**, con indicazione di un **unico periodo di effettuazione degli investimenti in beni immateriali inclusi nell'allegato B** annesso alla Legge di bilancio 2017, dal 16.11.2020 al 31.12.2022 ovvero al 30.06.2023 su prenotazione, in relazione al quale spetta un credito **“nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro”** potrebbe indurre a considerare un **massimale di spesa unico sul biennio** con effetto penalizzante sugli investimenti in software 4.0.

Calcolo del limite di 5 milioni di euro per la fruizione in unica soluzione del credito d'imposta

La Legge di Bilancio 2021 non precisa **con riferimento a quale periodo d'imposta quantificare il volume di ricavi o compensi** da parametrare al tetto di 5 milioni di euro per aversi l'utilizzo in compensazione in un'unica quota annuale (possibile sia per imprese, sia per esercenti arti o professioni in caso di investimenti in beni materiali e immateriali ordinari effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021).

Operatività effettiva del credito d'imposta dall'anno di entrata in funzione/interconnessione del bene

Se da un lato le nuove disposizioni sulla modalità di fruizione del credito d'imposta dall'anno di entrata in funzione (per beni ordinari o per beni 4.0 in misura ridotta) o interconnessione (per beni 4.0) renderebbero già compensabile la prima quota di credito in relazione ad investimenti perfezionatisi a fine 2020 o inizio 2021, **l'effettiva operatività della misura resta subordinata ad una prossima istituzione del relativo codice tributo.**

Imminente rimodulazione del Piano Transizione 4.0

In relazione alle osservazioni formulate dalla Commissione europea sul *Recovery Plan* **il Piano Transizione 4.0 dovrebbe essere modificato, con decorrenza retroattiva al 16.11.2020, mediante un ulteriore potenziamento degli investimenti 4.0 a discapito dei beni ordinari**, nell'ottica di favorire gli investimenti direttamente connessi alla trasformazione digitale dei processi aziendali.

Di seguito si propone una **tavola sinottica riassuntiva di aliquote e massimali di spesa** del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali ex Legge di Bilancio 2021:

Tipologia di bene	Periodo di effettuazione	Aliquote e massimali di spesa complessivi
Beni materiali e immateriali ordinari	16.11.2020-31.12.2021*	10% 15% <i>smart working</i> Fino a 2 milioni di euro (materiale) Fino a 1 milione di euro (immateriale)
	01.01.2022-31.12.2022*	6% Tetto 2 milioni di euro (materiale) Tetto 1 milione di euro (immateriale)
Beni materiali 4.0	16.11.2020-31.12.2021*	50% fino a 2,5 milioni di euro 30% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro 10% oltre 10 fino a 20 milioni di euro 40% fino a 2,5 milioni di euro
	01.01.2022-31.12.2022*	

20% oltre 2,5 fino a 10 milioni di euro

10% oltre 10 fino a 20 milioni di euro

Beni immateriali 4.0 16.11.2020-31.12.2022*

20% fino a 1 milione di euro

**inclusi gli investimenti effettuati entro il 30.06 dell'anno X+1 validamente prenotati entro il 31.12.X*

IVA

Legge di bilancio 2021: le novità Iva

di Roberto Curcu

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il precedente contributo “[Esenzione Iva per vaccini e tamponi](#)” abbiamo illustrato le disposizioni contenute nei [commi 452 e 453](#) dell'**articolo 1** della Legge di bilancio, con i quali è stato introdotto un **regime di esenzione con diritto alla detrazione** per le cessioni di vaccini e strumenti diagnostici per la prevenzione del Covid-19, e relative prestazioni accessorie.

Nel presente articolo si illustrano brevemente le **altre novità Iva** intervenute.

Con riguardo alla **trasmissione telematica dei corrispettivi**, viene previsto che **la memorizzazione telematica del corrispettivo, cioè la digitazione dell'operazione sul registratore telematico deve avvenire nel momento di ultimazione dell'operazione, eliminando di fatto un vuoto normativo**, che si era tentato di colmare con interventi di prassi.

Infatti, **ferma restando la non sanzionabilità della mancata emissione del documento commerciale**, restavano esistenti le **sanzioni per la mancata certificazione dell'operazione e della trasmissione dei corrispettivi; trasmissione, tuttavia, che può avvenire con largo ritardo rispetto al momento in cui è stata posta in essere l'operazione di commercio al dettaglio**.

La nuova norma riallinea le tempistiche della memorizzazione del corrispettivo, cioè della digitazione dello stesso nel registratore telematico, alle tempistiche di emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, e quindi in quello di “ultimazione dell'operazione”.

Il termine “ultimazione” in luogo di “effettuazione”, evidenzia che non deve farsi riferimento all'[articolo 6 del Decreto Iva](#), ma al **momento in cui viene consegnato un bene o reso un servizio**.

In caso quindi di un **servizio non pagato** (si pensi al cliente affezionato del bar che paga a fine mese le sue consumazioni), **l'effettuazione si verifica solo a fine mese**, ma **l'ultimazione coincide con ogni singola consumazione o serie di consumazioni** (cioè, **come si è sempre ritenuto, quando il cliente esce dal locale**).

Sempre con riguardo alle consumazioni di bar, ristoranti, ed affini, il Covid-19 aveva fatto emergere un **problema da sempre esistente, e cioè che le consumazioni da asporto non potevano essere assoggettate all'aliquota del 10% prevista per i servizi di ristorazione**, posto che le stesse non erano qualificabili come prestazioni di servizi, ma come cessioni di beni da assoggettare all'aliquota propria di ciascun bene ceduto.

Al quesito riguardante la questione, il Mef, con **risposta ad interrogazione parlamentare**, aveva “esteso” il concetto di prestazione di servizi anche alle vendite da asporto, ma **l'Agenzia delle Entrate, pochi giorni dopo, aveva dato una discordante interpretazione** (ad avviso di chi scrive più aderente alla giurisprudenza comunitaria).

Per risolvere la questione, il [comma 40](#) interviene con una **norma di interpretazione autentica dichiarando che nel concetto di “preparazioni alimentari” assoggettate ad Iva al 10%, sono comprese anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto**.

Ora che è di dominio pubblico l'esistenza del **problema di inquadramento** tra le **prestazioni di somministrazioni**, delle cessioni di generi alimentari, è opportuno ricordare che **la norma della Legge di Bilancio non attrae nell'Iva al 10% le bevande**: la cessione di lattine, bottiglie, ecc. effettuata da soggetti diversi da quelli esercenti attività di ristorazione (take away, consegne a domicilio, ecc...), deve essere quindi assoggettata all'**aliquota propria della bevanda ceduta**.

Una norma che richiederà una nuova modifica del tracciato record della fattura elettronica, riguarda le modifiche relative al regime degli esportatori abituali. Con l'ennesima modifica normativa si cerca di mettere nelle mani dell'Amministrazione finanziaria degli strumenti in grado di **contrastare le frodi** perpetrata da chi si qualifica esportatore abituale senza esserlo. Tali sono i soggetti che acquistano dei beni senza pagare l'Iva al fornitore, per poi **cederli “in nero”**. Ora, l'Agenzia delle Entrate verrà dotata di **50 nuovi funzionari**, e dovrà stabilire le modalità tecniche con le quali il **Sistema di Interscambio rifiuterà una fattura emessa con la non imponibilità**, con riportato un numero di protocollo di una dichiarazione di intento invalidata. Per fare ciò, ad avviso di chi scrive, **è probabile che dovrà essere inserito, nel tracciato della fattura elettronica, uno specifico campo dove indicare il numero di protocollo della dichiarazione di intento**.

Si segnalano ulteriori modifiche riguardanti il regime della **navigazione d'alto mare** e dei servizi connessi, della navigazione aerea internazionale, e i **termini di registrazione delle fatture per i soggetti trimestrali**, che sarà allineato a quello della liquidazione Iva e non al mese successivo.

Si segnala infine **l'obbligatorietà della fattura elettronica a soggetti esteri e delle autofatture elettroniche per gli acquisti dall'estero** (con i codici TD17, TD18 e TD19), **con decorrenza 2022**. Per chi non rinvenisse tali norme nella Legge, evidenziamo che si trovano al [comma 1103](#), come modifiche alla modalità di trasmissione dell'**esterometro**, il quale quindi diventerà

superfluo.

AGEVOLAZIONI

Legge di bilancio 2021: modifiche al regime degli impatriati

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

LE NOVITÀ FISCALI DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il regime speciale per i lavoratori impatriati, introdotto a decorrere dal periodo di imposta 2016 dall'[articolo 16 D.Lgs. 147/2015](#), prevede **una tassazione agevolata dei redditi prodotti dai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia e che si impegnano a risiedervi per almeno due periodi di imposta, svolgendo attività lavorativa nel territorio italiano**.

Il regime agevolativo è stato oggetto di alcune **modifiche** normative apportate dal **D.L. 34/2019** e **D.L. 124/2019**, in particolare:

- l'[articolo 5 D.L. 34/2019](#) ha ridefinito i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per i soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia **a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto** (ovvero, **dal periodo di imposta 2020**). Nello specifico, è stato previsto **l'incremento della percentuale di abbattimento dell'imponibile** fiscale dei redditi agevolabili **dal 50 al 70 per cento** e **l'estensione** per un **ulteriore quinquennio** del periodo agevolabile in talune ipotesi espressamente previste dalla legge;
- l'[articolo 13-ter L. 124/2019](#), al fine di superare la disparità di trattamento tra i soggetti il cui trasferimento di residenza fiscale nel territorio dello Stato è avvenuto **a decorrere dal 3 luglio 2019** (ovvero dal periodo di imposta 2020) e i **soggetti rientrati a decorrere dal 30 aprile 2019**, ha esteso anche nei confronti di questi ultimi le **maggiori agevolazioni già disposte dal D.L. 34/2019** nei confronti dei **lavoratori trasferiti in Italia dal 2020**.

Da ultimo, la disciplina degli impatriati è stata modificata dalla **Legge di bilancio 2021** ([articolo 1, comma 50, L. 178/2020](#)) che ha inserito **i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater** nell'ambito dell'[articolo 5 D.L. 34/2019](#).

In particolare, il nuovo **comma 2-bis** dell'articolo del **D.L. 34/2019** consente di prolungare l'ambito temporale del regime fiscale agevolato anche **ai soggetti che hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano**

beneficiari del regime di favore ordinario previsto per i cd. lavoratori impatriati.

Il prolungamento dell'agevolazione è consentito:

- **a seguito dell'esercizio di un'opzione;**
- **previo versamento di un importo pari al 10 o al 5 per cento dei redditi agevolati,** secondo il numero di figli minori e in base alla proprietà di un immobile in Italia.

Sotto il **profilo soggettivo** l'agevolazione in commento è riservata ai contribuenti che:

- **hanno trasferito la residenza in Italia prima dell'anno 2020;**
- **alla data del 31 dicembre 2019 risultavano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 D.Lgs. 147/2015;**
- **sono stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero ovvero siano cittadini UE.**

Tali soggetti possono fruire, per un ulteriore quinquennio, dell'abbattimento del 50 per cento del reddito prodotto (disposizioni di cui all'**articolo 5, comma 1, lettera c, D.L. 34/2019**), previo versamento di:

- **un importo pari al 10 per cento** dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto della detassazione per i lavoratori impatriati, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha **almeno un figlio minorenne**, anche in affido preadattivo, o è diventato **proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia**, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione, pena la **restituzione del beneficio addizionale** frutto senza l'applicazione di sanzioni. **L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge**, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà;
- **un importo pari al 5 per cento** dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia e detassati, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno **tre figli minorenni**, anche in affido preadattivo, e diventa o è diventato **proprietario di almeno un'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia**, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene **proprietario entro diciotto mesi** dalla data di esercizio dell'opzione, pena la **restituzione del beneficio addizionale** frutto senza l'applicazione di sanzioni. **L'unità immobiliare può essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà.**

Da ultimo, si sottolinea che all'[articolo 5 D.L. 34/2019](#) sono stati aggiunti i seguenti commi:

- il nuovo **comma 2-ter** affida le **modalità di esercizio dell'opzione a un provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame (2 marzo 2021)**;
- il **comma 2-quater** esclude espressamente la possibilità di esercitare l'opzione in commento agli sportivi professionisti, i cui rapporti con le società sportive sono disciplinati dalla L. 91/1981.

IVA

Le modifiche al credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

LA REDAZIONE DEL BILANCIO 2020: ASPETTI ORDINARI E STRAORDINARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **Legge di bilancio 2021** ([articolo 1, comma 263, L. 178/2020](#)) proroga al **30 giugno 2021** alcune misure di aiuto, erogate sotto forma di **crediti di imposta**, introdotte dall'[articolo 26 D.L. 34/2020](#), convertito con modificazioni dalla L. 77/2020.

Si tratta delle misure destinate al **rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni** che hanno subito un **calo di ricavi** nel bimestre marzo-aprile 2020 e **deliberato un aumento di capitale a pagamento**.

L'agevolazione è **destinata alle imprese costituite nella forma di società di capitali** (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società per azioni europee di cui al **Regolamento CE n. 2157/2001**) o società cooperative (comprese le società cooperative europee di cui al **Regolamento CE n. 1435/2003**) **aventi sede legale e amministrativa in Italia**. Dalle misure sono **esclusi gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria elencati all'[articolo 162-bis Tuir](#), nonché le imprese di assicurazione**.

Tali soggetti devono rispettare **le seguenti condizioni**:

1. ammontare di **ricavi superiore a 5 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro**, non tenendo conto dei ricavi conseguiti all'interno del gruppo,
2. a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 aver subito, **nei mesi di marzo e aprile 2020**, una **riduzione complessiva dell'ammontare dei ricavi** di cui all'**articolo 85, comma 1, lettere a) e b)**, Tuir, **rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%**,
3. aver **deliberato ed eseguito**, a decorrere dal **19 maggio 2020** ed entro il **31 dicembre 2020**, un **aumento di capitale a pagamento integralmente versato**.

La citata disposizione del decreto rilancio prevedeva, **al verificarsi delle suddette condizioni**, l'attribuzione di **due distinti crediti d'imposta**:

- un **credito d'imposta pari al 20% destinato ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro**, in una o più società, in esecuzione dell'aumento del capitale sociale ([articolo 26, comma 4, D.L. 34/2020](#));
- un **credito d'imposta destinato alle società pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto**, al lordo delle perdite stesse, **fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale** ([articolo 26, comma 8, D.L. 34/2020](#)).

Il comma 263 della Legge di bilancio 2021 proroga e modifica alcune condizioni per accedere al credito d'imposta al 50%, spettante per le società.

In particolare, il nuovo [articolo 26, comma 1, lettera c\), D.L. 34/2020](#) prevede la possibilità di **deliberare ed eseguire l'aumento di capitale** a pagamento entro il 31 dicembre 2020, ovvero **entro il 30 giugno 2021**.

Alle società è riconosciuto, **a seguito dell'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020**, un **credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale**.

La percentuale di cui al periodo precedente è **aumentata dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021**.

La **distribuzione di qualsiasi tipo di riserve** da parte della società prima del 1° gennaio 2024, ovvero del 1° gennaio 2025 nel caso in cui l'aumento di capitale sia deliberato ed eseguito nel **primo semestre dell'esercizio 2021**, ne comporta la **decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo**, unitamente agli interessi legali (**nuovo comma 8, D.L. 34/2020**).

La norma istitutiva ([articolo 26, comma 2, D.L. 34/2020](#)) stabilisce, inoltre, **ulteriori requisiti per l'accesso da parte delle società al credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020**, anch'essi modificati dalla Legge di bilancio 2021.

In particolare, il credito d'imposta spetta alla società, qualora **soddisfi le seguenti condizioni**:

1. **non è sottoposta o ammessa a procedura concorsuale** ovvero non è stata presentata o depositata, nei confronti di essa o da essa stessa, istanza volta a far dichiarare lo stato di insolvenza o l'avvio di una procedura fallimentare o altra procedura concorsuale e, comunque, **alla data del 31 dicembre 2019 non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà** ai sensi del **Regolamento (UE) n. 651/2014**, del 17 giugno 2014, del **Regolamento (UE) n. 702/2014**, del 25 giugno 2014, e del **Regolamento (UE) n. 1388/2014**, del 16 dicembre 2014 (**lettera riscritta dal comma 263, L. 178/2020**);
2. si trova in **situazione di regolarità contributiva e fiscale** (invariato);
3. si trova in regola con le disposizioni vigenti in materia di **normativa edilizia e**

urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente (invariato).

4. non ha ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli **aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione europea**;
5. non si trovano nelle **condizioni ostable** all'ottenimento di contributi e finanziamenti da parte dello Stato di cui all'[articolo 67 D.Lgs. 159/2011](#) (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia).
6. non abbia registrato una **condanna definitiva nei confronti degli amministratori**, dei soci e del titolare effettivo, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici prevista dall'[articolo 12, comma 2, D.Lgs. 74/2000](#).

Le misure in argomento si applicano anche alle imprese, **non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale**, purché il decreto di omologa sia stato **già adottato alla data di approvazione del bilancio** e che si trovano in situazione di regolarità contributiva e fiscale all'interno dei piani di rientro e rateizzazione (**nuovo comma 2-bis, articolo 26, D.L. 34/2020**).

Il credito d'imposta destinato all'impresa – nella misura del 50% – è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#), a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, **successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021 (modifiche apportate all'[articolo 26, comma 9, D.L. 34/2020](#))**.